Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 1° agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Stasys Lozoraitis, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Lituania, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

(3357)

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11,20, in udienza solenne, il signor Ludvig Caesar Martin Aubert, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

(3356)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1046.
Approvazione della Convenzione economica-doganale-valutaria stipulata in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione economica-doganale-valutaria, stipulata in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei termini di cui all'articolo 22 della Convenzione anzidetta.
Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Convenzione economica-doganale-valutaria tra il Regno d'Italia e il Regno d'Albania

Il *Governo Italiano* e il *Governo Albanese*, nell'intento di associare più intimamente la vita e i destini dell'Italia e dell'Albania, in armonia con i voti manifestati dal Parlamento italiano e dall'Assemblea Costituente albanese, hanno convenuto di stipulare più stretti accordi anche nel campo economico, doganale e valutario.
A tale fine i due Governi, nel quadro della sovranità dei loro rispettivi Stati, convengono quanto segue:

I. — UNIONE DOGANALE.

Art. 1.

Il Regno d'Italia e il Regno d'Albania sono costituiti in unione doganale. Pertanto i territori dei due Stati saranno considerati, agli effetti dell'applicazione della tariffa e delle altre leggi doganali, come formanti un solo territorio.
Salvo le eccezioni previste da questa convenzione, vi sarà fra il Regno d'Italia e il Regno d'Albania piena ed intera libertà di commercio per modo che le merci italiane spedite in Albania e le merci albanesi spedite in Italia saranno da una parte e dall'altra considerate come merci nazionali spedite da un porto all'altro dello Stato.

Art. 2.

Dai due Stati componenti l'unione doganale italo-albanese saranno applicati:
a) i dazi doganali previsti in ogni tempo dalla tariffa generale del Regno d'Italia o quelli più ridotti stabiliti con legge autonoma del Regno d'Italia o risultati da trattati e convenzioni doganali da questo stipulati con terzi Stati;

b) la legge doganale italiana, il relativo regolamento, il repertorio per l'applicazione della tariffa doganale ed ogni altra disposizione vigente in Italia o che sarà emanata in Italia, in quanto l'unione doganale, in rapporto alle sue finalità, ne implichi l'applicazione e non contrasti con le disposizioni della presente convenzione.

Art. 3.

Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania conservano piena autonomia tributaria nei riguardi delle rispettive imposte e tasse interne, anche se, per le merci importate ed esportate, tali imposte e tasse sono applicate dagli uffici doganali all'atto della importazione e della esportazione, a titolo di sopratassa di confine, di addizionale, di tassa di vendita, di imposta di consumo e simili.

Nel caso che dette tasse e imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato, e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, se il rimborso è ammesso per disposizione di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese.

Nel caso che le dette tasse e imposte siano applicate in entrambi gli Stati dell'unione doganale ma in diversa misura, la riscossione ed il rimborso saranno limitati alla differenza.

Art. 4.

La presente convenzione non modifica nei due Stati contraenti il regime delle merci che nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania sono attualmente oggetto di monopoli di produzione, d'importazione, di esportazione o di vendita, direttamente esercitati dallo Stato in propria regia o dati in concessione ad altri Enti.

A questo riguardo i due Stati contraenti si riservano di concludere separati accordi.

Fino a quando con tali accordi non sarà diversamente stabilito, le merci che sono oggetto di monopolio di uno dei due Stati potranno esservi introdotte dall'altro Stato od esserne spedite con destinazione all'altro Stato, alle condizioni prescritte per le merci della stessa specie importate od esportate per ogni altro Paese.

Art. 5.

L'Unione doganale italo-albanese applicherà le disposizioni e le prescrizioni vigenti nel Regno d'Italia per quanto concerne i divieti d'importazione e di esportazione attinenti alla politica degli scambi con l'estero e le deroghe che a tali divieti possono essere accordate per determinate merci o per determinati contingenti.

Parimenti si applicheranno nel territorio dell'unione doganale le speciali disposizioni disciplinanti nel Regno d'Italia, anche con particolare riguardo ai traffici con l'estero, la produzione, la raccolta e la distribuzione al consumo di determinate merci.

Le misure da adottarsi per l'applicazione di queste norme saranno stabilite dal Comitato misto previsto dall'art. 20.

Art. 6.

Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l'altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenute indispensabili per garentire la sicurezza e l'incolumità pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie o di epizoozie e per proteggere le proprie culture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi.

Art. 7.

Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania procureranno di ottenere che i trattati e gli accordi di carattere commerciale, doganale e valutario in vigore fra l'Italia ed altri Stati siano estesi anche al Regno d'Albania. Conseguentemente quest'ultimo metterà fine alla più vicina scadenza ai trattati e agli accordi di carattere commerciale e doganale attualmente esistenti fra l'Albania e terzi Stati.

La stipulazione di trattati ed accordi di carattere commerciale, doganale e valutario tra l'unione doganale italo-albanese e terzi Stati rimane affidata all'Italia, nell'intesa che, a tutela di specifici interessi dell'Albania, delegati del Governo albanese faranno parte delle delegazioni incaricate dal Governo italiano dei relativi negoziati.

Art. 8.

La gestione delle dogane dell'unione doganale italo-albanese e dei relativi servizi di vigilanza sulle frontiere di terra e di mare è assunto dall'Amministrazione doganale italiana con le condizioni che saranno stabilite nell'accordo di cui al successivo art. 9. Detta Amministrazione prenderà a proprio carico le relative spese.

I proventi doganali riscossi nel Regno d'Albania si intenderanno rimborsati all'erario albanese secondo quanto è disposto all'art. 17.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate a decorrere dalla data che verrà stabilita con ulteriore accordo fra i due Governi.

Tale accordo sarà concluso non oltre il 31 maggio prossimo e dovrà, fra l'altro, disporre e disciplinare l'organizzazione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi, la sistemazione del personale attualmente in servizio presso le dogane albanesi, nonchè la materia delle agevolezze doganali.

Rimane sin d'ora inteso che le bollette doganali, i manifesti e gli altri stampati ufficiali da usarsi presso le dogane albanesi saranno impressi in lingua italiana ed in lingua albanese. Entrambe le lingue potranno essere adoperate nella compilazione delle dichiarazioni doganali, dei manifesti e degli altri atti ufficiali delle dogane stesse.

II. — Disposizioni valutarie.

Art. 10.

Il valore del franco albanese è ragguagliato alla lira italiana ad una parità fissa di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese.

Art. 11.

La copertura della circolazione della Banca Nazionale d'Albania sarà costituita da lire italiane, in banconote od altri crediti sulla Banca d'Italia. Pertanto il franco albanese verrà a godere della copertura aurea corrispondente a quella della lira italiana.

Art. 12.

È istituito in Albania il monopolio del commercio dei cambi e delle divise.

Tale monopolio è affidato alla Banca Nazionale d'Albania, che lo eserciterà in conformità alle disposizioni vigenti in materia in Italia.

Art. 13.

Le banconote in franchi albanesi emesse dalla Banca Nazionale d'Albania sono convertibili a vista, mediante assegni od ordini di versamento, nell'equivalente ammontare di lire italiane utilizzabili in Italia. Le banconote stesse saranno altresì convertibili in altra valuta con l'osservanza delle disposizioni sul monopolio dei cambi di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

Per la coniazione delle monete la Banca Nazionale d'Albania si servirà della Regia Zecca italiana adottando il metallo e la lega usati per la coniazione delle monete italiane.

Per la stampa delle sue banconote la Banca predetta si servirà delle officine dello Stato italiano o della Banca d'Italia.

Art. 15.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione si intendono abrogate o modificate le disposizioni della legge albanese sull'ordinamento monetario del 12 luglio 1925 e della legge albanese per la Banca Nazionale d'Albania del 12 luglio 1925, in quanto siano in contrasto o diverse dalle disposizioni della presente convenzione.

III. — Disposizioni economiche.

Art. 16.

Il Governo albanese faciliterà, in pieno accordo con il Governo italiano, con ogni mezzo a sua disposizione ed in particolare con l'accoglimento di domande di concessione, la realizzazione di quelle iniziative che siano capaci di valorizzare, anche attraverso la creazione di comunicazioni e di servizi, le possibilità economiche albanesi.

Art. 17.

Il Regno d'Italia si obbliga di corrispondere al Regno di Albania, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo previsto all'art. 9, la somma annua di 15 (quindici) milioni di franchi albanesi come corrispettivo della diminuzione determinata dall'applicazione di detto accordo nei proventi del bilancio statale albanese nonchè a soddisfacimento di ogni altro impegno dell'Italia in essere alla data della firma della presente convenzione e come contributo per l'assestamento del bilancio stesso.

Il versamento della somma suindicata sarà effettuato con le modalità che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri delle finanze dei due Stati.

Qualora gli introiti netti delle dogane albanesi superino la somma annua di 9 milioni di franchi albanesi, la differenza in più sarà portata in aumento della suindicata somma di 15 milioni di franchi albanesi.

IV. — Disposizioni generali.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nelle pattuizioni vigenti fra il Regno ed il Regno d'Albania, in quanto in contrasto o modificate dalle disposizioni della presente convenzione, s'intendono abrogate.

Art. 19.

Tra i Dicasteri interessati dei due Paesi, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia, la Banca Nazionale d'Albania, di intesa con i Ministeri degli affari esteri d'Italia e d'Albania, si adotteranno i provvedimenti necessari per completare la presente convenzione.

Art. 20.

I due Governi nomineranno immediatamente un comitato misto con l'incarico di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

V. — Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo previsto all'art. 9 della presente convenzione le importazioni di merci in Albania rimangono subordinate al rilascio dell'impegno di cessione del cambio da parte della Banca Nazionale d'Albania, quale esercente, a termini dell'art. 12, il monopolio del commercio dei cambi e delle divise in Albania.

Per le merci giacenti nelle dogane albanesi alla data di entrata in vigore della presente convenzione, destinate al consumo albanese, sarà, di regola, provveduto al rilascio dei permessi di importazione e alla relativa concessione del cambio, in quanto in base all'ordinamento vigente in Albania l'importazione fosse sin qui consentita.

VI. — Entrata in vigore della convenzione.

Art. 22.

Salvo quanto stabilito all'art. 9, la presente convenzione entra in vigore alla data della sua firma.

Essa potrà essere modificata di comune accordo fra i due Governi.

La presente convenzione viene redatta in lingua italiana ed in lingua albanese; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

La presente convenzione sarà ratificata appena possibile dagli organi competenti dei due Paesi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

Fatto a Tirana, in doppio esemplare, il 20 aprile 1939-XVII.

Per l'Italia	*Per l'Albania*
Francesco Jacomoni	Fejzi Alizotti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1047.

Approvazione del Protocollo addizionale all'Accordo italo-ungherese del 19 novembre 1937 che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 16 febbraio 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo italo-ungherese del 19 novembre 1937 che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 16 febbraio 1939.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei termini stabiliti dall'art. 3 del Protocollo medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Protocole additionnel à l'Accord réglant les paiements relatifs aux échange commerciaux entre la Hongrie et l'Italie, signé à Rome le 19 novembre 1937.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Hongrois*, dans le but de régler les paiements entre l'Italie et les territoires récemment rattachés à la Hongrie, sont tombés d'accord sur ce qui sui:

Art. 1er.

Les dispositions de l'Accord réglant les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie, signé à Rome le 19 novembre 1937, ainsi que les dispositions des Protocoles et des autres Accords y relatifs en vigueur entre les deux Pays, sont étendues intégralement aux territoires récemment rattachés à la Hongrie, sauf ce qui est prévu à l'art. 2 du présent Protocole.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Hongrie établiront les modalités selon lesquelles sera effectué le règlement soit des marchandises importées en Italie des territoires récemment rattachés à la Hongrie soit des marchandises italiennes importées dans ces territoires, pourvu que l'importation ou éventuellement, sur demande des intéressés, la conclusion du contrat y relatif ait eu lieu avant le 10 novembre 1938.

Art. 3.

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord auquel il se réfère. Il entrera en vigueur trois jours après la date de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 16 février 1939.

Pour l'Italie CIANO — *Pour la Hongrie* VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1048.

Approvazione del piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e norme per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo.

Un esemplare di tale piano particolareggiato costituito da tre planimetrie in iscala 1:500 ed un elenco dei beni da espropriare in data 26 aprile 1938-XVI, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'esecuzione del predetto piano particolareggiato è assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano particolareggiato il comune di Teramo procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche saranno presi dal Comune di Teramo preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in Consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o, comunque, individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano particolareggiato.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriérà per l'attuazione del piano di risanamento edilizio di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, semprechè il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed esclu-

dersi qualsiasi coefficiente di valore in più od in meno che direttamente o indirettamente mediatamente o immediatamente dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della Provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Chieti, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la cassa depositi e prestiti dell'importo delle indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

Art. 7.

Il comune di Teramo è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 8.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 9.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano, che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 10.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nella zona del piano avente carattere di risanamento igienico delimitato da piazza Vittorio Emanuele, via Oberdan e piazza dei Martiri Pennesi, corso Guidone, piazza Roma, corso Trivio, corso de Michetti, strada di Circonvallazione Sud, via San Giuseppe e via Vittorio Veneto.

Art. 11.

Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un importo non superiore a complessive L. 2.850.000 con il pagamento a carico dello Stato di un quota parte degli interessi nella misura del 2 per cento.

Per tutta la durata dell'ammortamento è autorizzato il corrispondente aumento delle sovrimposte.

Per la corresponsione del predetto contributo è aumentato di L. 40.649,20 il limite d'impegno per le annualità stabilite nell'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548.

Art. 12.

In quanto non disposto o modificato dalla presente legge, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1049.

Provvedimenti per la riparazione dei danni nelle località colpite dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di lire 40 milioni per provvedere, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nei giorni 29 e 30 maggio 1939-XVII nelle provincie di Bologna, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia;

a) a bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso delle popolazioni danneggiate, nonchè alla costruzione, entro il limite di spesa di lire 2 milioni, dei ricoveri provvisori che risulteranno indispensabili per dare immediato alloggio alle persone rimaste senza tetto;

b) all'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, di difesa di abitati da frane e da corrosioni di corsi d'acqua, di ripristino di opere stradali, idrauliche ed igieniche, anche se di competenza di provincie, comuni e consorzi, e di riparazione o ricostruzione di edifici pubblici, provinciali e comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopi di beneficenza e di edifici di uso pubblico;

c) alla concessione di sussidi, nella misura massima del 60 per cento, nella spesa per la riparazione o la ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà privata danneggiati o distrutti.

A carico del fondo suindicato sarà imputata la spesa necessaria per la esecuzione di opere a totale carico dello Stato e per la concessione di sussidi agli enti locali a norma delle disposizioni vigenti, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del maggio 1939-XVII in provincia di Palermo, nonchè la spesa necessaria, entro il limite di lire 5 milioni, per la sistemazione di strade statali danneggiate da alluvioni e frane nella circoscrizione del compartimento di Bologna dell'Azienda autonoma statale della strada.

La suindicata somma di L. 40.000.000 sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 20.000.000 nell'esercizio 1939-40 e per L. 20.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Le domande per la concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 1, lett. *c*), dovranno essere presentate all'Ufficio del genio civile entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati.

E' in facoltà del richiedente di dimostrare il possesso legittimo a tenore delle leggi civili ovvero con la produzione dei seguenti documenti:

a) certificato del podestà del Comune in cui trovasi il fabbricato danneggiato o distrutto, attestante che al 28 maggio 1939-XVII, il richiedente il sussidio era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato stesso e che per il fabbricato medesimo trovavasi, in nome proprio o di coloro dai quali lo acquistò, iscritto nei ruoli della imposta fabbricati.

Per le case rurali il certificato del podestà dichiarerà invece che le stesse sono destinate alla coltivazione di un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente il sussidio era, da oltre un anno prima del 28 maggio 1939-XVII, legittimo possessore e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dai quali il fondo a lui pervenne, trovavasi inscritto nel ruolo delle imposte fondiarie.

Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione di un fondo e non sono ancora soggette ad imposta, il certificato del podestà ne farà analoga dichiarazione;

b) atto di notorietà assunto dal pretore o dal giudice conciliatore del luogo nel quale esistono i beni, con l'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente al 28 maggio 1939-XVII, era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato per il quale chiede il sussidio dello Stato, ovvero del fondo al quale era destinata la casa colonica, e che in tale possesso si trova ancora.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000 i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà e vistato dal prefetto.

Art. 3.

Quanto il possesso dell'edificio danneggiato o distruttosi appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini.

Art. 4.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda di sussidio, di cui all'art. 2, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio, e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio assegnando un termine di trenta giorni per l'inizio dei lavori.

Al proprietario che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori, in base a stati di avanzamento, nella misura del 50 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a lire 300.

Il residuo 10 per cento è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati, e purchè l'ultimazione avvenga entro 15 mesi dalla data di comunicazione della perizia nel caso di restauro, ed entro 24 mesi nel caso di ricostruzione.

Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suindicati, senza che all'Ufficio del genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio resta senz'altro revocata.

Art. 5.

Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, il pagamento dei sussidi di cui al precedente articolo è fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.

Non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato o dei relativi acconti concessi ai termini della presente legge, fatta eccezione per il vincolo a favore degli appaltatori dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

Art. 6.

I proprietari di fabbricati rurali, possono anche chiedere l'applicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli articoli 43 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1933-XII, n. 215, purchè il contributo non superi la quota di spesa a carico dei proprietari stessi, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della presente legge.

Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a determinare, con propri decreti, su proposta dell'ispettore superiore di Compartimento del genio civile, quali abitati di Comuni danneggiati dalle alluvioni e frane di cui all'articolo 1, comma 1°, debbano essere trasferiti totalmente o parzialmente in nuova sede a cura e spese dello Stato.

La spesa occorrente per i relativi lavori farà carico sui fondi autorizzati con l'art. 1.

Per tali abitati, il piano regolatore di spostamento, che avrà valore di piano particolareggiato agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, è studiato di ufficio dal Genio civile, ed è approvato dal Ministero dei lavori pubblici, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalle disposizioni della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Contro il decreto che approva il piano regolatore non è ammesso alcun gravame.

In questi casi i sussidi concedibili per case danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nel centro da abbandonare dovranno essere impiegati per le costruzioni di case nella nuova sede.

Art. 8.

Le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dalla presente legge, rilasciati o stipulati dal giorno 10 giugno 1939-XVII, sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecarie, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1050.

Approvazione del nuovo statuto della Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Trieste, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1984 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668, con il quale è stata istituita la Facoltà di giurisprudenza presso la Regia università predetta.

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938 n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia università di Trieste risultanti dal R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1984 e successive modificazioni sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 80. — MANCINI

Statuto della Regia università di Trieste

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regia università di Trieste è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;

Facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

A ciascuna Facoltà sono annessi gli istituti scientifici o Seminari e le Scuole di perfezionamento.

Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche,

di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni e iniziative opportune.

Le Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i laureati ad una spontanea attività scientifica nella disciplina o gruppo di discipline cui s'intitolano.

Art. 3.

Nell'Università è costituita una biblioteca, che può essere anche divisa per Facoltà. L'ordinamento della Biblioteca generale o delle Biblioteche di Facoltà è disciplinato da un regolamento emanato dal rettore, udito il Senato accademico.

Art. 4.

Ogni Facoltà o Scuola di perfezionamento comprende gli insegnamenti specificati nei titoli seguenti per i diversi corsi di laurea o di diploma.

Art. 5.

Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale e pluriennale debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti.

I professori hanno l'obbligo di far lezione, secondo l'orario, in tutti i giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diversamente da norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte vengono annotate dai professori su un diario trasmesso loro dalla segreteria e che può essere vistato periodicamente dal preside della Facoltà.

Art. 6.

Con deliberazione del competente Consiglio di Facoltà, per ogni insegnamento ufficiale possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, dei corsi di esercitazioni, da svolgersi dai titolari o dagli assistenti presso gli istituti scientifici universitari cui il singolo insegnamento fa capo.

Art. 7.

Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, può essere esercitato l'insegnamento a titolo privato, secondo le norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonchè per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facoltà.

Art. 8.

I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro la prima decade del mese di ottobre, ai Presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; e i Consigli delle Facoltà debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle vigenti norme sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale e quali monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie fondamentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al Rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 9.

Il Rettore, udito il Preside della Facoltà interessata, può accordare a persone non aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture scientifiche, purchè si tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre Università.

Egli può, inoltre, udito il Senato accademico, invitare a tenervi letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee all'insegnamento universitario.

Istituti e Seminari.

Art. 10.

I singoli istituti o Seminari delle Facoltà sono diretti da un professore di ruolo nominato dal Rettore, su designazione del competente Consiglio di Facoltà, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata.

Il Direttore è assistito, quando sia il caso, da un Consiglio direttivo, composto dai professori di ruolo delle materie comprese nella sfera d'attività dell'istituto.

Art. 11.

Gli istituti hanno ciascuno una propria dotazione stabilita annualmente sul bilancio dell'Università. Essi possono avere inoltre una dotazione suppletiva sul bilancio del Consorzio per l'incremento degli istituti scientifici, il quale provvede altresì a stabilire delle borse d'internato e a sovvenzionare quelle particolari iniziative degli istituti che si dimostrino utili ai fini didattici e scientifici.

Art. 12.

Ogni istituto può avere una propria biblioteca specializzata, retta da un regolamento generale deliberato dalla Facoltà per le biblioteche dei propri istituti ed approvato dal Rettore. Negli istituti possono inoltre essere depositate pubblicazioni della Biblioteca generale o delle Biblioteche di Facoltà, quando esse diano le necessarie garanzie per la loro custodia e conservazione.

Art. 13.

Ogni istituto ha un proprio regolamento interno emanato e modificato dal Rettore, udito il Direttore ed il competente Consiglio di Facoltà.

Art. 14.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti ed i laureati della rispettiva Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei, che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal Direttore.

Art. 15.

Chi frequenta un istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza per ordine del Direttore, udito il Preside della Facoltà.

Art. 16.

A chi frequenti un istituto per almeno tre mesi, il direttore rispettivo può rilasciare un attestato, legalizzato dal Rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Inoltre, i Direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività dimostrata dagli studenti. In base a tale dichiarazione la segreteria rilascia i relativi certificati.

Studenti ed esami.

Art. 17.

I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La segreteria, all'inizio dell'anno accademico, è tenuta a comunicare ai professori l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.

La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione. A tal fine gli studenti debbono presentare il libretto ai professori per la firma di iscrizione entro il mese di dicembre e per la firma di frequenza entro la prima decade del mese di maggio di ciascun anno accademico.

Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di riprendere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 18.

Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma del corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esami, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.

Lo studente, che intenda sostenere l'esame su un corso, da lui frequentato, e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovrà presentarsi, è tenuto a chiederne l'autorizzazione prima dell'inizio della sessione.

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Il risultato dei singoli esami è annotato da un membro della commissione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che dev'essere esibito alla commissione stessa.

Art. 19.

Lo studene che ha seguito corsi non pareggiati tenuti da liberi docenti può essere ammesso a sostenere su di essi un esame del cui risultato viene preso nota nella sua carriera scolastica.

Art. 20.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali o di quelle complementari seguite e da lui scelto con la approvazione del professore della materia;

b) nella discussione inoltre di due argomenti, scelti con la approvazione del professore della materia, in materia diversa fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in segreteria quindici giorni prima della sessione d'esami di laurea, in quattro copie a stampa o dattilografate. La segreteria dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, ne trasmette una copia al Preside della Facoltà, il quale designa ufficialmente il relatore ed eventualmente due correlatori, su richiesta del primo, specie con riguardo ad una valutazione negativa o eccezionalmente favorevole della dissertazione stessa.

Insieme con la dissertazione scritta il candidato deve presentare in segreteria il titolo degli argomenti da discutersi oralmente, su apposito modulo recante la firma d'approvazione dei professori con cui sono stati concordati.

Una copia della dissertazione di laurea dev'essere conservata nell'archivio della segreteria. Un'altra copia può essere conservata negli istituti scientifici che ne hanno interesse.

Art. 21.

L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una disciplina della Scuola di perfezionamento corrispondente.

Art. 22.

Negli esami di laurea e di diploma il voto dev'essere espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la commissione è composta di un numero di membri inferiore ad undici. Le commissioni per gli esami di laurea sono presiedute dai Presidi delle Facoltà; quello per gli esami di diploma dai Direttori delle Scuole.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 23.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Diritto marittimo.
9. Diritto aeronautico.
10. Diritto comune.
11. Esegesi delle fonti del diritto romano.
12. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 25.

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti del corso per la laurea in giurisprudenza sono stabilite come segue: le istituzioni di diritto romano e le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto romano, al diritto comune, al diritto civile, al diritto commerciale e al diritto processuale civile; la storia del diritto romano rispetto alla storia del diritto italiano e al diritto comune; le istituzioni di diritto privato e il diritto costituzionale rispetto alla filosofia del diritto; il diritto penale rispetto alla procedura penale; l'economia politica corporativa rispetto al diritto civile, al diritto commerciale e alla scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 26.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea in giurisprudenza può concernere qualunque materia elencata nell'art. 24, ad eccezione della medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Sociologia.
4. Diritto pubblico romano.
5. Contabilità di Stato.
6. Storia del giornalismo.
7. Storia e politica navale.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Economia coloniale.
10. Geografia ed etnografia coloniale.

Gl'insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 28.

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gl'insegnamenti del corso per la laurea in scienze politiche sono stabilite come segue: le istituzioni di diritto privato e le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto costituzionale italiano e comparato, al diritto amministrativo, al diritto corporativo ed al diritto internazionale; il diritto costituzionale italiano e comparato rispetto al diritto corporativo ed al diritto internazionale; il diritto internazionale rispetto alla storia dei trattati e politica internazionale; l'economia politica corporativa rispetto alla politica economica e finanziaria.

Art. 29.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea in scienze politiche può concernere qualunque materia elencata dell'art. 27 ad eccezione delle istituzioni di diritto privato.

Art. 30

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire anche l'altra, sono iscritti al quarto anno a condizione che siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 31.

Della Facoltà fanno parte i seguenti istituti:

1. Istituto di diritto privato.
2. Istituto di diritto pubblico interno.
3. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata.
4. Istituto di storia del diritto.
5. Istituto di scienze politiche.
6. Seminario d'applicazione forense.

Nel Seminario di applicazione forense si svolgono corsi speciali di esercitazioni scritte ed orali per addestrare i giovani all'esercizio della pratica forense.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 32.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Economia dei trasporti.
8. Tecnica del commercio internazionale.
9. Lingua ungherese.
10. Lingua russa.
11. Lingua ceco-slovacca.
12. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per prova una una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 34.

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti della Facoltà sono stabilite come segue: le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale, al diritto corporativo e diritto del lavoro, al diritto internazionale, al diritto marittimo, al diritto industriale e al diritto processuale civile; le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto internazionale, al diritto amministrativo, al diritto corporativo e diritto del lavoro ed alla scienza delle finanze e diritto finanziario; il diritto commerciale rispetto al diritto industriale e al diritto marittimo; l'economia politica corporativa rispetto all'economia e politica agraria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla politica economica e finanziaria; la matematica generale rispetto alla matematica finanziaria ed alla statistica; la ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica bancaria e professionale ed alla tecnica industriale e commerciale; la tecnica industriale e commerciale rispetto alla tecnica del commercio internazionale.

Art. 35.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualunque materia elencata nell'art. 33, ad eccezione delle lingue.

Art. 36.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:

1. Istituto di economia.
2. Istituto di finanza.
3. Istituto di geografia.
4. Istituto di statistica.
5. Istituto di storia economica.
6. Istituto di matematica finanziaria.
7. Istituto di merceologia.
8. Istituto di ragioneria e tecnica commerciale.
9. Seminario di lingue moderne.

All'istituto di merceologia è annesso un Museo merceologico e coloniale.

Nel Seminario di lingue moderne i giovani sono addestrati, mediante letture, conversazioni, esercitazioni scritte ed orali, allo apprendimento pratico delle lingue straniere moderne insegnate nella Facoltà. Vi si tengono inoltre dei corsi di lingua e letteratura italiana per studenti stranieri.

TITOLO IV.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 37.

Le Scuole di perfezionamento hanno durata biennale e conferiscono un diploma di perfezionamento nelle materie cui s'intitolano.

Art. 38.

Oltre agli insegnamenti indicati negli articoli seguenti, presso ogni Scuola potranno svolgersi cicli integrativi di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà in relazione alle particolari finalità scientifiche di ciascuna. Su tali materie dovrà sostenersi la relativa prova di esame.

Art. 39.

Alle Scuole di perfezionamento possono essere ammessi i laureati della rispettiva Facoltà. Possono altresì essere ammessi i laureati di altre Facoltà, da determinarsi dal Consiglio di Facoltà, avuto riguardo alle finalità proprie di ciascuna Scuola. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Scuole.

Il Consiglio di Facoltà determina entro il mese di maggio, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, se le Scuole, o una di esse, abbiano a funzionare nel biennio successivo.

Il Consiglio di Facoltà provvede altresì alla distinzione per ogni singola Scuola degl'insegnamenti nei due anni di corso.

Per le Scuole di perfezionamento è dovuta la tassa annua di iscrizione di lire 500, la sopratassa annua per esami di lire 100 e la tassa di diploma, da versarsi all'Erario, di lire 200.

Art. 40.

Salve restando le attribuzioni del Preside e del Consiglio della Facoltà cui sono annesse, le Scuole sono rette da un Direttore e da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Direttore è nominato dal Rettore, per un biennio, tra gli insegnanti della Scuola, e può essere confermato. Il Direttore può designare tra gli insegnanti della Scuola un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso d'impedimento.

Art. 41.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di perfezionamento in discipline corporative.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Storia delle dottrine e dei sistemi economici.
2. Storia e dottrina del Fascismo.
3. Diritto corporativo.
4. Legislazione interna e comparata del lavoro.
5. Organizzazione sindacale e corporativa.
6. Politica economica.
7. Economia del lavoro.
8. Diritto coloniale del lavoro.

Art. 42.

Alla Facoltà di economia e commercio sono annesse le Scuole di perfezionamento in economia dei trasporti e nelle scienze assicurative.

Art. 43.

Gl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento in economia dei trasporti sono i seguenti:

1. Diritto dei trasporti terrestri.
2. Diritto dei trasporti marittimi ed aerei.
3. Diritto internazionale delle comunicazioni.
4. Economia dei trasporti.
5. Economia e statistica del commercio internazionale.
6. Geografia delle comunicazioni.
7. Merceologia.
8. Tecnica del commercio di esportazione.
9. Tecnica doganale.
10. Tecnica mercantile dei trasporti.

Art. 44.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento nelle scienze assicurative sono i seguenti:

1. Calcolo delle probabilità.
2. Matematica attuariale.
3. Economia e finanza delle imprese assicuratrici.
4. Statistica.
5. Assicurazioni sociali.
6. Diritto delle assicurazioni private.
7. Diritto internazionale e comparato delle assicurazioni.
8. Tecnica delle assicurazioni, rami elementari.
9. Tecnica delle assicurazioni, ramo vita.
10. Medicina delle assicurazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
G. BOTTAI

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 1051.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico industriale di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale viene istituito in Chieti un Regio istituto tecnico industriale a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data della sua istituzione il Regio istituto tecnico industriale di Chieti è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Al predetto Istituto viene annessa la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale derivante dalla trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti di cui al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, e la Regia scuola secondaria di avviamento professionale annessa alla medesima Regia scuola tecnica a norma dell'art. 2 dello statuto approvato col citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto del Regio istituto tecnico industriale di Chieti, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 33. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico industriale di Chieti

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico industriale di Chieti ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici-elettricisti;
2° chimici.

All'Istituto sono annessi:

a) una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano biennale, ordinata come dal R. decreto 31 agosto 1933, n. 2024, con specializzazioni per falegnami ebanisti e per meccanici e con ulteriore corso annuale di specializzazione per elettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Il corso annuale preparatorio consta di due classi.
L'Istituto consta di due corsi completi di classi.
La scuola tecnica consta di un corso completo di classi.
Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone delle entrate seguenti, ivi compresi i contributi di pertinenza dell'annessa scuola tecnica a indirizzo industriale di cui è cenno nell'art. 3 dello statuto della scuola stessa, approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 2024;

a) contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 415.000 annue;

b) contributo della provincia di Chieti in L. 128.000 annue;

c) contributo del comune di Chieti in L. 22.000 annue;

d) contributo del Consiglio provinciale delle corporazioni di Chieti in L. 22.405 annue;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto.
Fermi restando gli obblighi del Comune nei riguardi della Scuola tecnica annessa a norma del citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, alla Provincia di Chieti fanno carico gli oneri derivanti dalle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e le relative spese rientrano nel contributo globale di L. 128.000 di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Chieti;

c) di un rappresentante del comune di Chieti;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Chieti;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore a lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare, e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico e della Scuola tecnica annessa sono quelle stabilite dal R. decreto legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936 per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per la esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica (per l'Istituto) e di licenza (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

L'esonero per merito non si estende ala tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica del Regio Istituto tecnico industriale di Chieti.

I. – *Personale direttivo ed insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
REGIO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE				
1. Presidonza senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
2. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso completo e lettere italiane in due classi di un altro corso.
3. Matematica e fisica	1	Id.	—	Matematica e fisica nel corso per chimici.
4. Meccanica - Macchine e laboratorio di macchine.	1	Id.	—	Meccanica, macchine e laboratorio di macchine in tutte le classi dell'Istituto.
5. Disegno tecnico	1	Id.	—	Disegno nelle prime tre classi del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
6. Elettrotecnica generale (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) e Laboratorio elettrotecnico.	1	Id.	—	Elettrotecnica generale nella 3ª classe del corso di specializzazione per meccanici elettricisti, elettrotecnica generale, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative e laboratorio elettrotecnico nella 4ª classe della specializzazione per elettricisti.
7. Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
8. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Chimica, analisi chimica generale ed elettrochimica nel corso di specializzazione per chimici.
9. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	1	Id.	1	Chimica industriale e tintoria, analisi tecniche e impianti chimici e disegno relativo nel corso di specializzazione per chimici.
10. Lettere italiane e storia	—	—	1	Lettere italiane e storia in due classi.
11. Matematica e fisica	—	—	1	Matematica e fisica nel corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
12. Elettrotecnica e disegno di elettrotecnica.	—	—	1	Elettrotecnica nella 4ª classe della specializzazione meccanici e disegno nella 4ª classe della specializzazione per elettricisti e nella 1ª classe per chimici.
13. Italiano - Storia - Geografia.	—	—	1	Nel corso preparatorio (una classe).
14. Lingua straniera	—	—	1	In tutte le classi dei due corsi.
15. Lingua straniera	—	—	1	Lingua straniera nel corso preparatorio.
16. Geografia e scienze naturali.	—	—	1	Geografia e scienze naturali in tutte le classi dei due corsi Scienze naturali nel corso preparatorio.
17. Chimica e fisico-chimica	—	—	1	Chimica nel corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e fisico-chimica nel corso di specializzazione per chimici.
18. Disegno	—	—	1	Nel corso preparatorio (una classe).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
19. Elementi di diritto . . .	—	—	1	Elementi di diritto in tutte le clasi dei due corsi.
20. Religione	—	—	1	Religione in tutte le classi dell'Istituto nel corso preparatorio.
REGIA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE				
21. Cultura generale, italiano, storia, geografia e cultura fascista.	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Cultura generale in tutte le classi della scuola tecnica, italiano, storia e geografia nel corso preparatorio (una classe).
22. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	Matematica, elementi di fisica e di chimica in tutte le classi della Scuola tecnica - Matematica nel corso preparatorio.
23. Tecnologia - Disegno professionale.	1	Id.	—	Tecnologia e disegno professionale per i falegnami ebanisti - Disegno nel corso preparatorio (una classe).
24. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
25. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	—	—	1	In tutte le classi della specializzazione per meccanici.
26. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici - Misure elettriche ed esercitazioni - Disegni di schemi - Tecnologie delle costruzioni elettromeccaniche.	—	—	1	Elementi di elettrotecnica nella scuola Elettrotecnica, ecc. nel corso di specializzazione per elettricisti.
27. Religione	—	—	1	Religione in tutte le classi.

II. - *Personale tecnico ed amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista. .	1	Id.	—	
5. Capofficina macchine utensili.	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
6. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
7. Capofficina elettricista. .	1	Id.	—	
8. Capofficina falegname ebanista.	1	Id.	—	
9. Capofficina per l'aggiustaggio.	—	—	1	
10. Sottocapofficina per l'aggiustaggio.	1	Gruppo C Grado 12°	—	
11. Sottocapofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
12. Sottocapofficina . . .	—	—	3	

QUALIFICHE	Posti di ruolo		In carichi retribuiti	NOTE
	N.	Ruolo e grado		
13. Segretario economo . .	1	Gruppo B Grado 11°	—	
14. Applicato	—	—	3	

III. - *Personale di servizio* (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	5	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1052.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato con il R. decreto 8 dicembre 1927 V, n. 2305 e modificato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2442;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'articolo 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile suddetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 79. — MANCINI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli

Agli articoli da 10 a 18, costituenti il capo III, sono sostituiti i seguenti da 10 a 14, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 10.

L'Istituto conferisce:
la laurea in materie letterarie;
la laurea in pedagogia;
la laurea in lingue e letterature straniere;
il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 11.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.
Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lei scelti fra i complementari

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lei scelti fra i complementari.

Art. 13.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

L'alunna deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; essa può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lei scelti fra i complementari.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare ».

Agli articoli da 29 (già 33) a 35 (già 39) sono sostituiti i seguenti da 29 a 33, intendendosi ulteriormente modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 29.

Gli esami sono:

1° di concorso per l'iscrizione al primo anno;
2° di profitto;
3° di laurea.

Art. 30.

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 31.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dalla studentessa;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 32.

Il giudizio d'idoneità è dato in base all'esito degli esami e soprattutto in base alle relazioni circa l'assiduità, la diligenza, il profitto negli studi e la maturità intellettuale dell'alunna, di cui i professori possono accertarsi durante l'anno accademico nei modi più opportuni.

Art. 33.

Le tasse e sopratasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita per i corsi delle Facoltà Regie di Magistero.

Il Consiglio d'amministrazione può determinare, anno per anno, una speciale sopratassa di frequenza e contributi per servizi speciali ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1053.

Raggruppamento, in via definitiva, delle parrocchie di S. Carlo e S. Teonesto, in Masserano (Vercelli).

N. 1053. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Vercelli in data 21 aprile 1938-XVI, relativo al raggruppamento, in via definitiva, delle parrocchie di S. Carlo e di S. Teonesto, in Masserano (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Posta della Vigna » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo riportato nel Catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Di Biase Lucia di Luigi », in vocabolo « Posta della Vigna » al foglio di mappa n. 148 particella n. 2, sub *a*, per la superficie di Ha. 31.26.63 e la rendita imponibile di L. 2251,18;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Posta della Vigna » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 55.000 (cinquantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 395. — D'ELIA

(3334)

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Masseria S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Cuomo Pietro fu Carlo », in vocabolo « Masseria S. Chiara » al foglio di mappa 173 particella 1 e foglio 179 particelle 15, 16, 17, 18, 19 per la superficie di ettari 97.05.80 e con la rendita imponibile di L. 5.483,15, ed al foglio di mappa 179 particella 14 fabbricato urbano non ancora accertato dall'Ufficio delle imposte;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Masseria S. Chiara » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 170.000 (centosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 396. — D'ELIA

(3333)

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Quercia S. Lorenzo e Lotto S. Lorenzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Pasca Michele di Raffaele » in vocabolo « Quercia San Lorenzo e Lotto San Lorenzo » al foglio di mappa 148 particella 21 e foglio 181 particelle 1, 2, 3 per la superficie complessiva di ettari 156.02.37 e la rendita imponibile di L. 11.014,77;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Quercia San Lorenzo e Lotto San Lorenzo » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 270.000 (duecentosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello sviluppo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1939-XVII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 398. — D'ELIA

(3332)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.
Obbligo della visita medica preventiva periodica per gli operai addetti alla soffiatura del vetro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1929 che stabilisce, a norma dell'articolo suddetto, le lavorazioni per le quali è prescritto l'obbligo della visita medica agli operai che vi sono addetti;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' aggiunta la seguente voce all'elenco, approvato con decreto Ministeriale 20 marzo 1929, concernente le lavorazioni per le quali, a norma dell'art. 6 del R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, è prescritto l'obbligo della visita medica agli operai che vi sono addetti:

Numero	Causa del rischio	Lavorazioni o categorie di lavoratori	Visita preventiva	Periodo delle visite periodiche
20	Sifilide, tubercolosi e altre malattie infettive trasmissibili in genere.	Soffiatura del vetro eseguita con mezzi non meccanici, in quanto implichi l'uso di canne promiscue.	Sì	Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo una assenza per malattia di durata superiore a 5 giorni

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.
Proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2041;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1939-XVII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte qui appresso specificate:

1) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 901:

a) di contro alla voce « Caffè naturale » che figura nella parte I è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *A* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Trieste; inoltre alla voce medesima è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

« (1) Fruiscono della presente tariffa, con applicazione dei prezzi della serie *A*, anche le spedizioni in partenza dalle stazioni di Napoli ».

b) alla voce « Frutta per tinta o per concia, fresche o secche, anche polverizzate o in tritumi » sono aggiunte le parole « comprese le noci di galla »;

c) di contro alla voce « Legno comune da costruzione o da opera, ecc. » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *K* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Genova e Arquata Scrivia;

d) di contro alla voce « Solfato di allumina » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *H* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Savona;

e) di contro alla voce « Sommacco (foglie) » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *H* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Genova e Arquata Scrivia;

2) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 902:

a) nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

Voce	Serie
CEREALI:	
a) granoturco, anche in pannocchie atto all'alimentazione umana	H (1)
b) avena, durra, farro, orzo (anche tallito), segala e spelta	E
— (Cascami di)	E
DOGHE di legno per botti, barili, tini, ecc. e assi preparate per doghe	G
DRUPE di lentisco:	
a) fresche	H
b) secche	F
FARINA di cereali:	
a) di grano o di granoturco atta all'alimentazione umana	H
b) di avena, durra, farro, orzo, segala, spelta	E
LEGUMI secchi, anche macinati (ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli)	H
TALCO in pezzi, anche misti a polvere, e talco in polvere	O

(1) Non applicabile al granoturco proveniente dall'estero via mare, e ciò sia che si tratti di spedizioni in partenza da stazioni marittime, sia che si tratti di spedizioni o rispedizioni in partenza da stazioni interne.

b) la voce « Legno di castagno ecc. » (parte I) è così modificata: « Legno destinato a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico o a stabilimenti per la fabbricazione della cellulosa o della carta »;

c) le voci « Cereali, ecc. », « Cereali (Cascami di) », « Farina di cereali, ecc. » e « Talco in pezzi, ecc. » (nella parte II) sono soppresse;

d) la voce « Carta (sacchi di), ecc. » (nella parte II) è così modificata: « Carta (Sacchi e sacchetti di), anche rinforzati con juta, anche incatramati »;

e) alla voce « Farinetta da foraggio » (nella parte II) sono aggiunte le parole « anche di carrube »;

f) è aggiunta (nella parte II) la voce:

PULA di lino . . . . *H*

g) di contro alle voci « Canapa greggia », « Canapa verde », « Canapa (steli di) forniti dei loro filamenti », « Canapa in trefoli » e « Canapa (stoppa di) » è aggiunta, nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Torino e Genova, l'indicazione della serie di prezzi *D;*

h) è aggiunta (nella parte III) la voce « Cotone grezzo » con l'indicazione dei prezzi della serie *A* nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni del Compartimento di Palermo;

i) è soppressa (nella parte III) la voce « Doghe di legno per botti, ecc. »;

l) all'indicazione della serie di prezzi *P*, che figura (nella parte III) di contro alle voci del « Marmo » nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Milano e Bologna, è aggiunto il richiamo (2) alla seguente nota:

« (2) Applicabile anche alle spedizioni destinate a stazioni del Compartimento di Milano ».

m) alla serie di prezzi *R* sono aggiunti, nell'ultima colonna, sotto al prezzo 0,18, i due nuovi prezzi 0,145 e 0,135 con un richiamo alla nota seguente:

« Il prezzo di L. 0,145 è applicabile esclusivamente alle spedizioni dei mattoni pieni di argilla comune destinati a Roma e percorrenti da chilometri 151 (o paganti per tanti) a 200; quello di L. 0,135 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 201 chilometri o paganti per tanti. L'applicazione di questi due prezzi, anzichè al peso minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate ».

n) alla nota riferentesi ai due prezzi di L. 0,20 e 0,16 che figurano nell'ultima colonna della serie *O* è fatta la seguente aggiunta: « L'applicazione di questi due prezzi, anzichè al peso minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate ».

3) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 903, la voce « Riso, risone, risino » che figura tanto nella serie *A* quanto nella serie *B* è così modificata: « Riso, risone, grana verde di riso, risino (1) e risina (1).

(1) Purchè costituiti esclusivamente di frantumi di riso ».

4) Nella serie *B* della tariffa eccezionale temporanea n. 904, fra le stazioni mittenti sono aggiunte quelle di Framura, Pola e Sedico Bribano.

5) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 906:

a) alla indicazione delle stazioni mittenti è fatta la seguente aggiunta: « più le stazioni di Colico e Dervio »;

b) nella indicazione dei prezzi applicabili, dopo le parole « alle spedizioni in partenza da stazioni della provincia di Sondrio » sono aggiunte le seguenti: « e da quelle di Colico e Dervio ».

6) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 907, la voce « Recipienti vuoti ecc. » che figura nell'elenco delle merci fruenti della tariffa è così modificata: « Recipienti vuoti per il trasporto di vini, mosti e uve da vino, e cioè: botti, barili, tini, bigonce, navasse, damigiane e ceste ».

Art. 3.

La indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in armonia alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* BENNI

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.

Varianti alla tariffa eccezionale n. 30 G.V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato la tariffa eccezionale n. 30 G. V. è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* BENNI

Allegato al decreto n. 3552.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 30 G. V.

Automobili spedite da viaggiatori

PERCORRENZE DELLE SPEDIZIONI	Prezzo (in lire) per chilometro e per macchina spedita dietro esibizione di: 1 biglietto di viaggio	3 biglietti di viaggio	5 biglietti di viaggio
	Serie A - Spedizioni con treni merci a G.V.		
Da 200 a 599 km.	0,70	0,60	0,50
600 km. e oltre.	0,60	0,50	0,40
	Serie B - Spedizioni con treni viaggiatori		
Da 200 a 599 km.	1,20	1,10	1 —
600 km. e oltre.	1 —	0,90	0,80

N.B. — 1° I prezzi suesposti sono ridotti del 10 per cento per le spedizioni di automobili aventi capacità normale non superiore a quattro posti e motore con non più di quattro cilindri. Tali requisiti debbono risultare, mediante annotazione dello speditore, dalla lettera di vettura.

2° Tutti i prezzi sopraindicati comprendono l'aumento percentuale in vigore e la sopratassa di cui al secondo alinea del *N.B.* a pagina XXIII; quelli della serie *B* comprendono anche le sopratasse di cui all'art. 75.

CONDIZIONI COMUNI ALLE SERIE *A* E *B*.

1ª La presente tariffa è applicabile alle spedizioni percorrenti almeno 200 chilometri, effettuate dietro esibizione, da parte degli speditori, di biglietti di viaggio di qualsiasi specie (esclusi quelli gratuiti, quelli di abbonamento e quelli per i treni popolari), validi almeno per il percorso tra la stazione di partenza e quella di destinazione della spedizione.

2ª Le automobili ammesse alla presente tariffa sono quelle costruite per un numero normale di posti non superiore a otto (compreso il posto dell'autista) e munite di targa di immatricolazione, le cui indicazioni devono essere riportate dal mittente sulla lettera di vettura.

A richiesta dell'Amministrazione, deve essere esibita, all'atto della presentazione della spedizione, la licenza di circolazione dell'automobile, o, se questa sia immatricolata in uno Stato estero, il documento doganale comprovante la sua temporanea importazione in Italia.

3ª Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa non possono essere costituite che da una sola automobile.

4ª Quando per una spedizione siano esibiti biglietti di viaggio in quantità superiore al numero normale dei posti per i quali l'automobile oggetto del trasporto è stata costruita, non si tien conto, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, dei biglietti eccedenti tale numero.

5ª Ove i biglietti di viaggio esibiti non siano nominativi, saranno resi tali dall'Amministrazione al momento della loro esibizione. Sui biglietti stessi sarà in ogni caso annotata, sempre a cura dell'Amministrazione, l'avvenuta loro utilizzazione per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa.

Sulla lettera di vettura devono essere annotati, dalla stazione che accetta la spedizione, gli estremi dei biglietti esibiti.

6ª La decorrenza della validità dei biglietti da esibire per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa può essere posticipata, ove gli interessati lo richiedano al momento del rilascio del biglietto, fino a un massimo di cinque giorni rispetto al giorno di emissione. Il giorno di decorrenza della validità è fatto risultare con annotazione sui biglietti stessi.

7ª Nel caso di automobili provviste di rimorchio ad una o a due ruote per il trasbordo di bagagli, è dovuta in ogni caso per il rimorchio stesso la tassa di L. 0,15 per chilometro, non soggetta ad alcun aumento o sopratassa.

8ª Per le automobili con serbatoio contenente carburante devono essere osservate le particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

9ª È ammesso il carico dei bagagli negli automobili soltanto se racchiusi nell'apposita cassa portabagaglio o nel rimorchio. Essi sono tassati separatamente coi prezzi della classe n. 4 ridotti del 50 per cento, senza applicazione delle sopratasse di cui all'art. 75 per le spedizioni eseguite in base alla serie *B*.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *A*.

1ª Per le spedizioni effettuate in base alla serie *A* il mittente non ha facoltà di chiedere la fornitura di carri equipaggi.

2ª L'Amministrazione risponde del carburante e del magnete, nonchè degli accessori, ordigni e pezzi di ricambio spediti insieme con l'automobile, solo quando siano state osservate le cautele previste dalla condizione speciale 6ª della tariffa ordinaria n. 5 G. V.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *B*.

1ª In base alla serie *B* sono ammesse soltanto le spedizioni da o per stazioni provviste di piani caricatori di testa.

2ª I trasporti vengono effettuati in carri equipaggio senza l'applicazione dell'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 73.

3ª I trasporti vengono inoltrati coi treni viaggiatori, che l'Amministrazione stabilisce di volta in volta.

4ª All'atto della presentazione della richiesta di carico lo speditore è tenuto a versare un deposito di L. 100, non soggetto ad aumento percentuale, in sostituzione di quello previsto dall'allegato 1, n. 15.

5ª Qualora lo speditore non esegua il carico entro il termine di due ore dal momento in cui il carro è stato messo a sua disposizione, il detto deposito rimane devoluto all'Amministrazione, la quale in tal caso potrà anche stabilire altri treni per l'inoltro, in modo peraltro che la partenza avvenga non oltre le 24 ore da quella precedentemente fissata.

Lo speditore ha diritto alla restituzione del deposito se egli esegua il carico nel sopra indicato termine di due ore, ovvero se il trasporto non sia inoltrato entro le 36 ore dal momento della presentazione della richiesta di carico. Questo ultimo termine di 36 ore è elevato a 48 ore per le spedizioni in partenza da stazioni di linee servite, per il trasporto dei viaggiatori, esclusivamente da automotrici.

6ª I termini di resa sono calcolati sull'orario dei treni stabiliti caso per caso dall'Amministrazione per l'inoltro delle spedizioni.

7ª Le spedizioni saranno messe a disposizione del destinatario entro sei ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, n. 4.

8ª Le automobili devono essere scaricate dai destinatari entro due ore dal momento della messa a disposizione delle spedizioni.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1939-XVII.
Nuovi prezzi di vendita ai correntisti dei moduli pel servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'ordinamento del servizio dei conti correnti postali, approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1309;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2048, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto Ministeriale del 6 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1918, che stabilisce l'attuale prezzo di vendita dei moduli del servizio dei conti correnti ch. 8, ch. 17 e ch. 42 *C*;

Visto il decreto Ministeriale del 28 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, che stabilisce l'attuale prezzo di vendita dei moduli del servizio dei conti correnti ch. 16 *bis*;

Visto il decreto Ministeriale del 31 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo, che stabilisce l'attuale prezzo di vendita dei moduli ch. 18 del servizio dei conti correnti;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1928-VI, che stabilisce l'attuale prezzo di vendita dei moduli ch. 16 e ch. 16-*ter* del servizio dei conti correnti;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, il prezzo di vendita ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali è stabilito come segue:

a) Modello ch. 8 - Bollettino di versamento - fascicolo da 50 esemplari L. 2,20;

b) Modello ch. 16 - Assegno postale - fascicolo da 25 esemplari L. 2,50;

c) Modello ch. 16-*bis* - Distinta per pagamenti multipli - fascicolo da 50 esemplari L. 2,20;

d) Modello ch. 16-*ter* - Ricevuta dei postagiro consegnati agli Uffici postali - fascicolo da 25 esemplari L. 0,50;

e) Modello ch. 17 - Distinta per l'indicazione dei numeri convenzionali - ognuna L. 0,40;

f) Modello ch. 18 - Avviso di ricevimento di assegno localizzato - per ogni 100 esemplari L. 2;

g) Modello ch. 42-*C* - Busta per la spedizione degli assegni da vistare - per ogni 25 esemplari L. 0,65.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, i fascicoli di assegni, mod. Ch. 16, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, sono forniti gratuitamente quando i correntisti dichiarino

di usarli soltanto nella forma di « postagiro » e chiedano che su ciascun assegno sia impressa a stampa la dicitura: « Pagabile con postagiro sul conto corrente N. ..... ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3321)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1939-XVII.
Disciplina dello scambio gratuito di mano d'opera agricola.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento di cui all'art. 12 del predetto Regio decreto-legge;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare lo scambio gratuito di mano d'opera tra mezzadri, coloni, piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

Salve diverse pattuizioni dei contratti collettivi di lavoro, l'obbligo dell'avviamento e dell'assunzione al lavoro dei lavoratori per il tramite degli uffici istituiti dalle Associazioni professionali per il servizio del collocamento, a termini del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non sussiste quando venga effettuato scambio di mano d'opera — gratuito o con corresponsione del solo vitto — fra mezzadri coloni, piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, comprese le persone di famiglia, per lavori di mietitura, trebbiatura, vendemmia, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che i fondi sui quali debbono eseguirsi i lavori siano coltivati personalmente o con l'ausilio dei familiari, da coloro che si scambiano la mano d'opera, anche se eccezionalmente si faccia ricorso a mano d'opera salariata; in ogni caso i fondi di cui trattasi non debbono avere una estensione superiore a sei ettari;

b) che i fondi appartengano alla stessa circoscrizione comunale o a più circoscrizioni comunali per zone confinarie limitrofe;

c) che la durata della prestazione, per ciascun fondo, non sia superiore a giorni sei.

Art. 2.

Chiunque intenda effettuare scambi di mano d'opera ai sensi del presente decreto è tenuto a darne tempestivo avviso all'ufficio di collocamento dei lavoratori dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà informarne l'ispettorato corporativo.

Art. 3.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di consentire scambi gratuiti di mano d'opera agricola anche per lavori diversi da quelli di cui all'art. 1, nei limiti di consuetudini accertate o nei casi di particolari condizioni od esigenze locali.

E' data altresì facoltà ai Comitati medesimi di vietare gli scambi di mano d'opera agricola in quelle zone agrarie la cui economia e le cui tradizioni sulle assunzioni dei lavoratori, consiglino di non ammettere tali scambi.

Art. 4.

Gli scambi di mano d'opera sono consentiti senza alcuna limitazione qualora per gravi imminenti perturbazioni atmosferiche, incendi, alluvioni e simili, sia necessario un intervento immediato per la difesa delle coltivazioni o dei prodotti.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3320)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 1° giugno 1939-XVII, n. 929, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1939-XVII, n. 157, alla linea 18ª dell'articolo unico, ove è detto: « la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 28 membri » devesi leggere: « la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 38 membri ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Nuovo tipo e prezzi della farina e del pane

Con circolare P. 423 del 22 luglio 1939, si dispone quanto appresso:

1°) A partire dal 1° agosto prossimo venturo i mulini non potranno produrre per la vendita se non tipo unico di farina di frumento per panificazione avente le seguenti caratteristiche: umidità massimo 14 per cento; cellulosa massimo 0,30 per cento; ceneri massimo 0,78 per cento su sostanza secca; glutine minimo 9,5 per cento. Si fa riserva di fissare prossimamente il limite minimo di ceneri.

2°) I prezzi massimi da praticarsi per suddetto tipo di farina sono stabiliti come segue: per le Provincie del primo gruppo L. 187,40 per quintale; per le Provincie del secondo gruppo L. 188,70 per quintale; per le Provincie del terzo gruppo L. 190 per quintale; per le Provincie del quarto gruppo L. 191,30 per quintale; per le Provincie del quinto gruppo L. 192,60 per quintale; per le Provincie del sesto gruppo L. 193,90 per quintale.

3°) Conseguentemente la produzione del pane per la vendita dovrà essere effettuata soltanto con impiego del tipo unico di farina.

4°) Tenuto conto del maggior costo delle farine dovuto principalmente ad avvenuta soppressione della miscela con granturco e considerata la situazione dell'industria della panificazione si consente che i prezzi del pane in confronto all'attuale tipo *B* vengano aumentati, a parità di forme, di centesimi dieci per chilogrammo. Inoltre i Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni sono autorizzati a riesaminare i dati di panificazione e a consentire un ulteriore aumento fino a cinque centesimi per chilogrammo in quelle località in cui risulti dimostrato che la situazione economica dei panificatori è particolarmente disagiata sì da non assicurare la produzione ottima tecnicamente ed igienicamente; i Comitati di presidenza esamineranno l'opportunità di destinare tale ulteriore aumento di 5 centesimi prevalentemente pel pane di formati piccoli.

5°) I prezzi stabiliti in base alle disposizioni di cui sopra non dovranno subire alcun'altra variazione in aumento fino al 31 luglio 1940-XVIII.

6°) Nelle località in cui per consuetudine viene consumato speciale tipo di pane a basso prezzo detto di farinette, è consentito continuare la produzione di tale tipo i cui prezzi dovranno rimanere invariati.

7°) Nessuna variazione è apportata circa i tipi e la composizione delle paste di frumento i cui prezzi dovranno rimanere inalterati fino al 31 luglio 1940-XVIII.

8°) I Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di adottare, previ necessari accertamenti, le disposizioni occorrenti per assicurare l'utilizzazione di eventuali quantità disponibili degli attuali tipi di farine *A* e *B* evitando qualsiasi sciupio in questa materia.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

(3325)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Bari	Sannicandro	O	—	2
Brescia	Brescia	B	—	2
Id.	Dello	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	1	1
Chieti	Monteodorisio	B	1	—
Id.	Celenza	O	—	3
Frosinone	Castrocielo	B	—	1
Foggia	Castelnuovo della Daunia	O	—	1
Id.	Lucera	B	—	2
Matera	Matera	E	1	—
Id.	Stigliano	O	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Settimo Milanese	B	—	1
Potenza	Senise	B	1	2
Roma	Bracciano	B	—	1
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Salerno	Eboli	B	—	1
Sassari	Villanova	E	—	1
Vercelli	Crova	B	—	1
			4	25
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Vas	B	—	1
Cagliari	Fordongianus	B	—	1
Vercelli	Cigliano	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Altavilla	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Cassano Spinola	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	1
Id.	Cuccaro	B	—	1
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Gavi	B	1	1
Id.	Grognardo	B	—	1
Id.	Guazzora	B	1	—
Id.	Lu	B	—	2
Id.	Mornese	B	—	2
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Piovera	B	—	1
Id.	Pozzolo Formigaro	B	1	—
Id.	Predosa	B	1	1
Id.	Quargnento	B	—	1
	Segue: Afta epizootica.			
Alessandria	Roccagrimalda	B	—	1
Id.	San Salvatore Monfer.	B	1	—
Id.	Solero	B	1	—
Id.	Terruggia	B	—	1
Id.	Tortona	B	6	2
Id.	Valenza	B	—	1
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Bairo Torre	B	—	2
Id.	Cuorgnè	B	3	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	San Martino Canavese	B	—	1
Id.	Traversella	B	1	—
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Vico Canavese	B	—	3
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Piea	B	1	—
Id.	Valfenera	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Montaldo Scarampi	B	1	—
Id.	Robella	B	1	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	2
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Id.	Cunico	B	—	1
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Isola	B	—	1
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	5
Id.	Scurzolengo	B	—	1
Id.	Montemagno	B	—	1
Bergamo	Albino	B	2	1
Id.	Antegnate	B	2	3
Id.	Boltiere	B	2	3
Id.	Borgomirto	B	—	3
Id.	Brignano d'Adda	B	3	2
Id.	Caravaggio	B	4	2
Id.	Casazza	B	—	1
Id.	Castelli Calepio	B	—	1
Id.	Castione Pressolano	B	—	4
Id.	Cenate d'Argon	B	2	3
Id.	Cerre	B	—	1
Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	4
Id.	Cortenuova	B	2	1
Id.	Dalmine	B	10	2
Id.	Endine Gaiano	B	—	4
Id.	Fara d'Adda	B	—	4
Id.	Fara Olivana	B	1	10
Id.	Isso	B	2	—
Id.	Marne	B	6	4
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Nossa	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	2
Id.	Parre	O	—	2
Id.	Pianico	B	—	1
Id.	Pontirolo Nuovo	B	2	1
Id.	Romano Lombardo	B	2	—
Id.	Rovetta con Fino	BO	1	3
Id.	Seriate	B	—	8
Id.	Stezzana	B	11	8
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Treviglio	B	6	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bergamo	Treviolo	B	—	7
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Verdello	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	5
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Budrio	B	4	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	1
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Argelato	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	3	1
Id.	Persiceto	B	2	1
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	2
Id.	Castel di Casio	B	2	—
Id.	Galliera	B	1	2
Id.	San Pietro in Casale	B	2	2
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	2	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	1
Id.	S. Benedetto Val di Sam.	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	5	3
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Anzola Emilia	B	—	3
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Baricella	B	—	1
Bolzano	Sarentino	BO	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	1
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	—	1
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Ghedi	B	1	1
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Leno	B	1	1
Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Ome	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	1
Id.	Pavone Mella	B	—	1
Id.	Ponte di Legno	B	—	1
Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	1	1
Id.	Pralboino	B	2	1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	2	—
Id.	Remedello	B	1	1
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	1	1
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	1
Cagliari	Busachi	B	—	1
Id.	Fordongianus	B	—	1
Como	Albate	B	—	3
Id.	Albese	B	1	1
Id.	Appiano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Como	Barzano	B	1	1
Id.	Binago	B	—	1
Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	3
Id.	Cermenate	B	—	1
Id.	Cernusco	B	2	5
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Fino Mornasco	B	—	1
Id.	Inverigo	B	6	2
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Lieto Colle	B	—	1
Id.	Lomagna	B	—	1
Id.	Lomazzo	B	—	3
Id.	Lurago Erba	B	1	2
Id.	Marinao	B	—	1
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Montano	B	—	2
Id.	Monterone	B		—
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Roni Porro	B	—	1
Id.	Santa Maria di Rovag.	B	3	—
Id.	Seprio	B	—	10
Id.	Sirone	B	3	2
Cremona	Agnadello	B	—	2
Id.	Ca d'Andrea	B	3	2
Id.	Cappella Picenardi	B	1	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	—	2
Id.	Cicognolo	B	1	—
Id.	Credere Rubbiano	B	—	3
Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Grotta d'Adda	B	—	2
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	—	1
Id.	Gerre Caprioli	B	1	—
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Montodine	B	5	—
Id.	Moscazzano	B	3	—
Id.	Offanengo	B	—	1
Id.	Persico Tosimo	B	2	2
Id.	Pescarolo	B	2	2
Id.	Pessina Cremonese	B	3	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	2
Id.	Pieve San Giacomo	B	3	—
Id.	Pizzichettone	B	3	3
Id.	Ripalta Arpina	B	3	3
Id.	Ripalta Cremasca	B	3	2
Id.	Rivolta d'Adda	B	2	2
Id.	San Bassano	B	2	—
Id.	Sospiro	B	4	2
Id.	Stagno Lombardo	B	3	1
Id.	Vescovato	B	2	2
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	1	—
Id.	Busca	B	—	1
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Castagnito	B	—	1
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	3
Id.	Cervere	B	—	1
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Dronero	B	—	2
Id.	Farigliano	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Guarene	B	1	—
Id.	Lesegno	B	—	1
Id.	Martiniana Po	B	1	3
Id.	Melle	B	—	2
Id.	Neive	B	—	1
Id.	Paesana	B	—	4
Id.	Priero Montezemolo	B	1	—
Id.	Priocca	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Sanfront	B	—	1
Id.	Santo Stefano Belbo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Verzuolo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	5
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Foggia	Margherita di Savoia	B	1	—
Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Genova	Fontanigorda	B	—	2
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Monglia	B	1	—
Id.	Rapallo	B	1	—
Id.	Recco	B	—	1
Id.	Rezzoaglio	B	1	3
Id.	Rovegno	B	—	2
Id.	Sant'Olcese	B	—	1
Littoria	Cori	B	—	1
Id.	Cisterna	B	—	1
Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Castiglione	B	1	—
Id.	Castelgoffredo	B	—	1
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Marmirolo	B	3	—
Id.	Medo.a	B	—	1
Id.	Pieve di Coriano	B	1	—
Id.	Quistello	B	3	—
Id.	Rovigo	B	—	1
Id.	Suzzara	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Arcore	B	—	1
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Besoma Brianza	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	1	—
Id.	Canegrate	B	1	—
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Casaletto Lodigiano	B	1	—
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Comazzo	B	1	—
Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Graffignana	B	1	—
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Milano	B	—	2
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Opera	B	1	—
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	S Colombano al Lambro	B	1	—
Id.	Settale	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	4	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Modena	Cavezzo	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	1	—
Id.	Lama Mocogno	B	1	3
Id.	Modena	B	2	5
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Montefiorino	B	—	1
Id.	Monantola	B	1	1
Id.	Pievepelago	B	1	1
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	1	1
Novara	Novara	B	8	6
Id.	Antrona	B	1	—
Id.	Armeno	B	—	1
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Bellinzago	B	—	1
Id.	Biandrate	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Briona	B	2	—
Id.	Brovello Carpugnino	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	—	2
Id.	Cameri	B	10	7
Id.	Capignano Sesia	B	2	4
Id.	Casaleggio	B	5	6
Id.	Casalino	B	6	1
Id.	Casalvolone	B	2	1
Id.	Comignago	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Gattico	B	3	4
Id.	Gignese	B	—	1
Id.	Granozzo	B	3	2
Id.	Momo	B	—	3
Id.	Oleggio	B	—	3
Id.	Pombia	B	5	2
Id.	Recetto	B	2	7
Id.	Sannazzaro Sesia	B	—	2
Id.	San Pietro Nosezzo	B	—	2
Id.	Sizzano	B	—	1
Id.	Stresa Borromeo	B	1	2
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	6
Id.	Vinzaglio	B	1	2
Nuoro	Mamorada	B	1	2
Id.	Nuoro	B	1	1
Id.	Orosei	B	2	3
Id.	Posada	B	2	1
Id.	Siniscola	B	3	2
Id.	Osidda	B	2	2
Id.	Torpè	B	1	3
Id.	Bitti	B	6	4
Id.	Gavoi	B	—	3
Id.	Orani	B	—	2
Id.	Irgoli	B	—	4
Id.	Oruni	B	—	1
Id.	Orotelli	B	—	2
Id.	Dorgali	B	—	4
Id.	Scano Montiferro	B	—	2
Id.	Oniferi	B	—	1
Id.	Fonni	B	—	3
Id.	Oliena	B	—	2
Padova	Gazzo Padovano	B	—	1
	Id.	O	—	1
Parma	Bedonia	B Cap	—	2
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Langhirano	B	—	4
Id.	Montechiarugolo	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Parma	Neviano degli Arduini	B	—	1
Id.	Noceto	B	—	2
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	2
Id.	Noceto	B	—	2
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Vigatto	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
Id.	Galendasco	B	—	2
Id.	Castel San Giovanni	B	1	1
Id.	Coli	B	—	2
Id.	Corte Brugnatella	B	—	4
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	1
Id.	Pecorara	B	—	2
Id.	Piacenza	B	5	1
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Sarmato	B	2	—
Id.	Vigolzone	B	1	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	1	1
Ravenna	Ravenna	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Collagna	B	1	2
Id.	Ligonchio	B	—	1
Id.	Busana	B	—	1
Id.	Villaminozzo	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	1
Roma	Carpineto Romano	B	—	6
Id.	Civitavecchia	B	—	3
Id.	Gorga	B	—	1
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Sacrofano	B	—	5
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Roma	B	5	2
Rovigo	Calto	B	1	—
Id.	Ceneselli	B	1	—
Id.	Melara	B	—	1
Sassari	Villanova	E	—	1
Id.	Aggius	B	—	2
Id.	Alà dei Sardi	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Anela	B	—	5
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Ardara	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Arzachena	B	17	35
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Benetutti	B	2	6
Id.	Berchidda	B	3	20
Id.	Id.	O	—	7
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Bono	B	1	9
Id.	Bonorva	B	1	57
Id.	Borutta	B	4	—
Id.	Bottida	B	—	1
Id.	Buddusò	B	6	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Burgos	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Sassari	Bultei	B	—	2
Id.	Cargeghe	B	3	—
Id.	Cheremule	B	—	1
Id.	Calangianus	B	—	5
Id.	Chiaramonti	B	3	4
Id.	Codrongianus	B	3	—
Id.	Cossoine	B	3	2
Id.	Esporlatu	B	—	1
Id.	Florinas	B	1	—
Id.	Giave	B	1	—
Id.	Illorai	B	—	2
Id.	Ittiri	B	1	1
Id.	Ittireddu	B	3	3
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Luras	S	1	4
Id.	Monti	S	2	9
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Mores	B	6	7
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Oschiri	B	5	6
Id.	Nuchedu	B	3	40
Id.	Id.	S	—	4
Id.	Nule	B	3	5
Id.	Ozieri	B	11	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Mara	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	C	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Osilo	B	—	2
Id.	Ossi	B	—	1
Id.	Padria	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Pattada	B	10	15
Id.	Id.	O	—	9
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Perfugas	B	1	—
Id.	Ploaghe	B	1	—
Id.	Pozzomaggiore	B	—	10
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Romana	B	—	3
Id.	Santa Teresa	B	1	—
Id.	Sassari	B	1	10
Id.	Tempio	B	9	4
Id.	Terralba	B	1	1
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Tula	B	9	3
Id.	Tiesi	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Terranova	B	—	5
Id.	Usini	B	—	2
Id.	Villanova Monteleone	B	7	9
Id.	Id.	S	—	1
Sondrio	Berbenno	B	1	1
Id.	Campodolcino	B	1	1
Id.	Cercino	B	1	—
Id.	Civo	B	—	1
Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Isolato	B	—	1
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Prata	B	1	—
Id.	San Giacomo Filippo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Sondrio	Samolaco	B	—	1
Id.	Valmasino	B	—	1
Trapani	Erice	B	—	2
Id.	Gibellina	B	—	1
Id.	Trapani	B	—	2
Trento	Aldeno	B	—	12
Id.	Avio	B	1	—
Id.	Giovo	B	—	4
Id.	San Michele all'Adige	B	—	2
Id.	Trento	B	—	2
Id.	Villa Lagarina	B	—	1
Id.	Zambana	B	—	6
Trieste	Divaccia San Canziano	B	—	1
Id.	Grado	O	1	—
Id.	San Canziano d'Isonzo	O	1	—
Varese	Angera	B	—	2
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	4
Id.	Leggiuno Sangiano	B	—	1
Id.	Lonate Ceppino	B	—	4
Id.	Malnate	B	1	—
Venezia	Fossalta di Piave	B	—	1
Vercelli	Caresana	B	—	3
Id.	Chislarengo	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	—	3
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Trino	B	1	1
Id.	Tronzano	B	—	2
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Angiari	B	—	1
Id.	Buttapietra	B	1	1
Id.	Cologna Colli	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Lavagno	B	1	—
Id.	Ronco Adige	B	—	1
Id.	San Bonifacio	B	1	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	—	3
Id.	San Zeno di Montagna	B	—	1
Id.	San Martino Bonalber.	B	4	1
Id.	Sommacampagna	B	—	3
Id.	Valeggio	B	5	6
Id.	Verona	B	2	3
Id.	Zevio	B	7	8
Vicenza	Camisano Vicentino	B	7	3
Id.	Grumolo delle Abbades.	B	6	—
Id.	Vicenza	B	2	—
			529	1103
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Cossignano	S	1	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Chieti	Miglianico	S	1	—
Id.	Palmoli	S	1	—
Id.	Torino di Sangro	S	—	2
Cremona	Soncino	S	1	—
Cosenza	Bisignano	S	—	1
Id.	Cerzeto	S	—	2
Id.	Grimaldi	S	—	2
Id.	Rose	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	1
Id.	Racconigi	S	—	1
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1
Fiume (Carnaro)	Laurana	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	1
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Gorizia	Gorizia	S	2	2
Id.	Montenero d'Istria	S	—	2
Id.	Montespino	S	—	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	1	—
Id.	Vipacco	S	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	S	1	—
Matera	Pisticci	S	1	—
Id.	Palazzo San Gervasio	S	—	1
Padova	Camposampiero	S	—	1
Pola	Rovigno d'Istria	S	—	1
Potenza	Sant'Arcangelo	S	—	1
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Campli	S	—	1
Id.	Controguerra	S	—	1
Id.	Montorio al Vomano	S	—	2
Id.	Sant'Egidio alla Vibrata	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Piovene Rocchette	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	3
			10	39
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	1	—
Id.	Serra San Quirico	S	—	2
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Castiglione Fiorentino	S	16	5
Id.	Cortona	S	5	—
Id.	Montevarchi	S	2	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	2
Id.	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Castel di Lama	S	1	2
Id.	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Fermo	S	4	—
Id.	Monteprandone	S	4	4
Id.	Monturano	S	—	1
Id.	Monterubbiano	S	2	1
Id.	Ponzano di Fermo	S	2	—
Id.	Torre San Patrizio	S	—	3
Brescia	San Gervasio Bresciano	S	—	1
Id.	Capoterra	S	—	1
Catania	Ramacca	S	—	1
Foggia	Castelnuovo Daunia	S	2	—
Id.	Serra Capriola	S	—	1
Macerata	Matelica	S	7	—
Id.	Pollenza	S	4	—
Id.	Corridonia	S	—	1
Napoli	Santa Maria la Fossa	S	2	1
Parma	Sorbolo	S	1	—
Reggio Calabria	Cittanova	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Labrucca	S	1	—
Id.	Ozieri	S	1	—
Teramo	Castiglione Messer Rai.	S	1	—
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	1
			62	30
	Morva.			
Lecce	Uggiano La Chiesa	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
Reggio nell'Emilia	Raimiseto	E	—	1
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Benevento	Castello d'Alife	Can	—	1
Id.	Sant'Agata de' Goti	Can	—	1
Id.	Benevento	Can	—	1
Id.	Pannarano	Can	—	1
Id.	San Marco dei Cavati	Can	—	1
Chieti	San Vito Chietino	Can	1	—
Foggia	Castelnuovo Daunia	Can	—	1
Id.	Cerignola	Can	—	1
Id.	Ortanova	Can	3	—
Napoli	Grazzanise	Can	—	1
Id.	Marano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	21
Id.	Nola	Can	—	1
Id.	San Sebastiano al Ves.	Can	—	1
Id.	Villa Literno	Can	—	1
Potenza	Rionero in Vulture	Can	—	1
Salerno	Baronisi	Can	—	1
Id.	Campagna	Can	—	1
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	1
Id.	Id.	Gatto	—	1
Id.	Nocera Superiore	Can	—	1
Id.	Pellezzano	Can	—	1
Id.	San Valentino Torio	Can	—	1
			4	41
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	4	4
Aquila	Fontecchio	P	3	—
Bolzano	Funes	O	1	—
Id.	Tires	O	4	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	3	—
Frosinone	Ceprano	O	1	—
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	Troia	E	2	1
Matera	Palazzo San Gervasio	O	1	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Nerola	O	2	—
Id.	Roma	O	2	—
Salerno	Eboli	O	—	1
Id.	Santomenna	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Trapani	Marsala	E	—	3
Trieste	Grado	O	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	O	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	O	—	1
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Orte	O	2	—
Id.	San Lorenzo Nuovo	O	—	2
Id.	Tuscania	O	1	—
			33	12
	Farcino criptococcico.			
Bari	Andria	E	—	1
Catania	Catania	E	1	—
Id.	Paternò	E	2	—
Messina	Caronia	E	1	—
Id.	San Fratello	E	1	—
Id.	Santo Stefano di Camas.	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arzano	E	1	—
Id.	Albanova	E	1	1
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Cesa	E	1	—
Id.	Fertilia	E	1	—
Id.	Napoli	E	63	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	Sessa Aurunca	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Napoli	San Giuseppe Vesuviano	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	—	1
Id.	Villa Literno	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Anagni	E	1	—
Id.	Baronissi	E	2	—
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	3	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Montecorvino Pugliano	E	1	—
Id.	Montecagnano	E	3	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Salerno	E	3	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	3	—
			82	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Enna	Piazza Armerina	O	2	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Lentini	O	—	1
			3	1
	Aborto epizootico.			
Aosta	Fiorano Canavese	B	1	—
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Castel di Serravalle	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Bolzano	Brunico	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Ro	B	—	1
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Modena	Ravarino	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Id.	Novara	B	4	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pisa	Calci	O	—	1
Id.	Montecatini	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	1
Id.	Vicopisano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	3
Ravenna	Faenza	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Baiso	O	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Roma	B	8	1
Udine	Prato Carnico	B	3	—
Vercelli	Tronzano	B	—	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Viterbo	Ronciglione	B	1	—
			27	16
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Molfetta	B	11	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Tubercolosi bovina.				
Bari	Ruvo di Puglia	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	4
Frosinone	Ceprano	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Lecce	Lecce	B	—	1
Modena	Finale Emilia	B	—	1
			15	10
Diarrea dei vitelli.				
Teramo	Montorio al Vomano	B	—	2
			—	2
Colera dei polli.				
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	1
Id.	Montebaroccio	P	—	1
Id.	Pesaro	P	—	8
Id.	Urbino	P	—	11
Treviso	San Vendemiano	P	—	1
Id.	Treviso	P	—	1
Trieste	Senosecchia	P	2	—
			2	23

RIEPILOGO

dal 16 al 31 maggio 1939-XVII - N. 10

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	21	29
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	39	400	1722
4	Malrossino dei suini	18	37	49
5	Peste e setticemia dei suini	14	34	92
6	Morva	3	3	3
7	Rabbia	6	22	45
8	Rogna	13	23	45
9	Farcino criptococcico	6	37	87
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	4
11	Aborto epizootico	16	27	43
12	Tubercolosi bovina	6	10	25
13	Diarrea dei vitelli	1	1	2
14	Colera dei polli	8	7	25

B. bovina; Buf. bufalina: O. ovina: Cap. caprina: S. suina: E. equina: P. pollame: Can. canina: Fl. felina - *N. B.* - I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3074)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a cinque posti di alunno d'ordine in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni; nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1938, registro II, foglio 226, col quale fu indetto un concorso per 5 posti di alunno d'ordine in prova « gruppo *C* » nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1938, n. 278;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1939, registro 1°, foglio 330;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per esami a 5 posti di alunno d'ordine in prova « gruppo *C* » nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

Art. 1.

1° Ferrieri Vincenzo . . . . . . con punti 16,75
2° Ragusa Giuseppe . . . . » 15,75
3° Liberio Michele . . . . » 15,50
4° Alvino Pasquale . . . . » 15,25
5° Nuccetelli Antonio . . . . » 14,50

Art. 2.

Sono dichiarati idonei i seguenti:
1° Fabrizi Domenico, coniugato . . . . con punti 14,25
2° Colantuoni Leopoldo, celibe . . . . . » 14,25
3° Di Benedetto Filippo . . . . » 14 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(3330)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

In seguito alla rinuncia da parte della ostetrica Riccò Romelia alla condotta di Fognano Tobbiana (comune di Montale) alla quale era stata assegnata con decreto prefettizio n. 10247 in data 15 luglio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 1° agosto 1938-XVI, ed in seguito alla mancata presa di servizio della vincitrice della condotta di Borgo a Buggiano (comune di Buggiano), sono state assegnate con decreto prefettizio n. 1982/12380 in data 31 gennaio 1939-XVII alla prima di dette condotte la ostetrica Cecchini Fabbri Elide ed alla seconda la ostetrica Paoluzzi Angelina.

(3282)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.